CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004567 - 17/03/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 16 MAR. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena
Via G. Garibaldi, 29
53100 Siena

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 63/2015 – Cancellazione iscritto in pendenza di procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 23 febbraio 2015 (prot. CNDCEC n. 2952 del 25/02/2015), con il quale si domanda, in relazione ad un iscritto nei confronti del quale sono stati aperti due procedimenti disciplinari - sospesi in attesa dell'esito del giudizio penale - se sia possibile procedere alla cancellazione del professionista dall'albo per morosità, si osserva quanto segue.

Atteso che nel D. Lgs. n. 139/05 non sono presenti specifiche disposizioni al riguardo, questo Consiglio Nazionale ha sempre ritenuto di colmare tale lacuna giuridica dell'Ordinamento professionale ricorrendo all'analogia *legis*, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge professionale forense: secondo quanto disposto dagli artt. 17, comma 16, e 57 della L. 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)[1], infatti, non è possibile deliberare la cancellazione in presenza di procedimenti disciplinari pendenti.

La *ratio* di tale principio è ravvisabile nel fatto che il procedimento disciplinare, una volta aperto, deve essere concluso. Se si consentisse all'incolpato di cancellarsi dall'albo in pendenza del procedimento, si

---

1 Prima ancora della L. 247/2012, il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare era sancito dall'art. 37, comma 8, del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), in base al quale:" *Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare".*

finirebbe inevitabilmente per fornirgli il mezzo per sottrarsi all'eventuale sanzione (potendo poi iscriversi in altro Ordine restando impunito), vanificando così l'intero procedimento disciplinare. Tale eventualità non sembra accettabile in una visione generale del sistema, che non sia ancorata alla stretta interpretazione di una singola disposizione o di una sola fattispecie ma che, ragionevolmente, contempli la logica complessiva dell'ordinamento. Si ricorda infatti che, ove non dovesse ritenersi applicabile l'analogia *legis,* soccorrerebbe comunque l'analogia *juris.*

Con i migliori saluti

Francesca Maione